

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede specifiche e articolate disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.

In particolare, vi è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In prima attuazione di tale disposizione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, fissa in 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e determina la ripartizione tra le citate Forza armate dei volumi organici, distinti per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), come di seguito riportato:

a) ufficiali:

- 1) 10.782 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.150 della Marina militare;
- 3) 5.500 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
- 2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
- 3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c) volontari:

- 1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
- 2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
- 3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata;

d) totale generale degli organici di ciascuna Forza armata:

- 1) Esercito italiano: 100.211 unità;
- 2) Marina militare: 30.421 unità;
- 3) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Inoltre, il richiamato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, stabilisce che al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a*) a *d*) dello stesso articolo 2, che sostanzialmente prevedono, prioritariamente, il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma operata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e, in via successiva, l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi



alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico. Ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è previsto che il personale in eccedenza sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo 2, comma 3, in esame dispone, in fine, che in attuazione di quanto complessivamente stabilito dalle citate disposizioni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, suddivise per ruolo e grado, sia altresì ridotto il numero delle promozioni a scelta, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché siano introdotte disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

Secondo quanto stabilito da tale ultima previsione, è stato predisposto il presente regolamento, composto di due articoli, inteso ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le disposizioni del medesimo codice e del citato testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Riguardo al contenuto, l'**articolo 1** prevede modifiche e integrazioni al libro quarto del citato testo unico, il quale comprende disposizioni regolamentari in materia di personale militare.

In particolare, le **lettere a) e b), numeri 1) e 2), dell'articolo 1, comma 1**, dispongono, in riferimento al titolo IV, rispettivamente, la modifica della rubrica e l'introduzione della partizione in capi, al fine di consentire l'inserimento dell'**articolo 668-bis**, previsto dalla **lettera b), numero 3)**, inteso a rideterminare, in misura ridotta, le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previste dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare. Al riguardo, si chiarisce che, per la parte riferita alla Marina, nel conteggio sono ricomprese anche le dotazioni organiche del Corpo delle capitanerie di porto, non soggette, tuttavia, a riduzione. Ciò in quanto occorre tenere conto anche di tali organici, ai fini del calcolo dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 906 del codice dell'ordinamento militare. Le riduzioni apportate si evincono dalla sottostante tabella di raffronto.

GRADI	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA	
	art.810 codice	DPR	art.813 codice	DPR	art.819 codice	DPR
Generale di corpo d'armata/ Ammiraglio di squadra/ Generale di squadra aerea	24	19	12	10	12	10
Generale di divisione/ Ammiraglio di divisione/ Generale di divisione aerea	54	44	29	25	23	19
Generale di brigata/ Contrammiraglio/ Generale di brigata aerea	165	132	76	64	68	55



Colonnello/ Capitano di vascello	1.025	923	537	496	513	462
TOTALE ORGANICI	1.268	1.118	654	595	616	546

La **lettera c), numero 1)**, dispone, in riferimento al titolo VII, l'introduzione di un nuovo capo, al fine di consentire l'inserimento dell'**articolo 711-bis**, previsto dalla **lettera c), numero 2)**, inteso ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, previsti dalle disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

In particolare, gli articoli 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1129, 1133, 1138, 1142, 1146, 1150, 1154, 1162, 1166, 1170, 1174, 1178, 1186, 1190, 1195, 1199, 1203, 1207, 1211, 1215, 1219 e 1223 del codice, nel disciplinare l'articolazione di carriera degli ufficiali in riferimento a ciascun ruolo delle citate Forze armate, stabiliscono, altresì, le dotazioni organiche attribuite a ciascun grado e il volume organico complessivo del ruolo.

Il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, invece, è determinato dagli articoli 1104, 1108, 1112, 1116, 1120, 1124, 1128, 1132, 1136, 1141, 1145, 1149, 1153, 1157, 1165, 1169, 1173, 1174, 1177, 1181, 1189, 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1222 e 1226 del medesimo codice.

Dovendo procedere all'introduzione nel testo unico di un rilevante numero di articoli aggiuntivi in sequenza, da contrassegnare, secondo la tecnica della novella legislativa, con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale debbono essere inseriti, integrato con gli avverbi numerali latini che, progressivamente, diventano di non comune intelleggibilità, si è ritenuto di formulare l'articolo 711-bis in termini di rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli di tale Forza armata. In ciascun quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente. La tabella 1, relativa all'Esercito, è composta di nove quadri, le tabelle 2 e 3, riferite, rispettivamente, alla Marina e all'Aeronautica, sono composte, ciascuna, di dieci quadri. Riguardo alla tabella 2, essa non prevede i quadri relativi ai ruoli normale e speciale del Corpo delle capitanerie di porto, in quanto, come già evidenziato, i relativi organici non sono soggetti a riduzione. Per gli ufficiali appartenenti a tali ruoli rimangono, pertanto, in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1158, 1161, 1182 e 1185 del codice dell'ordinamento militare.

Per quanto non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente regolamento, rimane, ovviamente, vigente, sia nel periodo transitorio sia a regime, l'intero sistema di avanzamento normalizzato previsto dal codice dell'ordinamento militare, ivi compresa, a titolo di esempio, l'applicazione degli articoli 1072 (*Promozioni non annuali degli ufficiali*) e 1079 (*Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali*).

L'**articolo 2** prevede integrazioni al libro nono del testo unico, il quale comprende disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

In particolare, l'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, dispone, in riferimento al titolo II, l'inserimento dell'articolo 1125-bis, inteso a prevedere disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, delle dotazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Nello specifico, l'**articolo 1125-bis**, comma 1, prevede, alla lettera a), che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano ridotte, per l'anno 2013, nelle misure fissate dalla tabella 4, allegata al presente regolamento, mentre, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è disposto



che le ulteriori riduzioni siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Ciò in relazione alla necessità di tenere conto, anno per anno, delle effettive riduzioni realizzate e delle future, eventuali modifiche alla normativa specifica.

Parimenti e per analoghe motivazioni, in riferimento alla riduzione del numero delle promozioni per i gradi nei quali l'avanzamento avviene a scelta, da attribuire annualmente o secondo i cicli prestabiliti, la lettera *b)* rinvia, per l'anno 2013, alle misure fissate dalle tabelle 5, 6 e 7, allegate al presente regolamento, e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, alla determinazione da effettuare con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare, già strumento di gestione, fino all'anno 2015, del regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Riguardo alle citate tabelle, si chiarisce che esse non prevedono il numero di promozioni al grado di maggiore, e grado corrispondente, in quanto per l'avanzamento a tale grado continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2015, la disciplina transitoria, di cui agli articoli 2236, comma 1, 2238, comma 1, e 2239, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in base alla quale il numero delle promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione.

La lettera *c)* stabilisce, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le modalità di individuazione delle unità di personale eventualmente in eccedenza. Posto che, per i gradi di generale e di colonnello, l'ordinamento militare già prevede le modalità di individuazione e gestione delle eccedenze, disponendo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali interessati ai sensi degli articoli 906 e 909 del codice, la disposizione in esame, richiamata la citata disciplina, rimette al decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del medesimo codice (adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) l'individuazione delle eccedenze riferite al restante personale, in relazione alle dotazioni organiche e alle consistenze del personale in servizio dallo stesso decreto determinate.

Come stabilito dall'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, al personale in eccedenza così individuato si applicano le procedure di riassorbimento del personale in soprannumero, previste dal comma 11, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del medesimo articolo 2. Al riguardo, la lettera *d)* chiarisce che tale applicazione è effettuata in ragione della maggiore anzianità anagrafica del personale interessato.

Nei riguardi del personale militare non dirigente, che al 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, la lettera *e)* - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 - prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), esplicitando che tale posizione viene determinata in ragione della maggiore anzianità anagrafica. E' riconosciuta, tuttavia, la facoltà di presentare domanda per il collocamento in ARQ agli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni e agli ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età stabilito per il grado rivestito (art. 909, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice dell'ordinamento militare). Ai numeri 1), 2), 3) e 4) è, infine, espressamente prevista la disciplina da applicare al personale militare non dirigente collocato in ARQ. In particolare, è stabilito che tale personale:

- sia escluso dalla disponibilità per un eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- percepisca il trattamento economico previsto dall'articolo 1821 del codice dell'ordinamento militare (pari al 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera)
- sia escluso dalle procedure di avanzamento che comportino l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;



- possa permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente;

- possa essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità di cui all'articolo 2229 (militari che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età) e nei limiti dei contingenti previsti dall'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 1125-*bis*, comma 2, chiarisce che le dotazioni organiche degli ufficiali, determinate secondo le disposizioni del comma 1, lettera *a*), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri ai colonnelli e generali delle Forze armate.

Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2015, la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e le consistenze di altri ruoli del personale non direttivo, prevista dall'articolo 2208 del codice dell'ordinamento militare, possa essere effettuata non solo nell'ambito della stessa Forza armata, ma anche tra Forze armate diverse.

Il comma 4 prevede che, per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tenga conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. La disposizione è intesa ad evitare che, in tali casi, si interrompa l'andamento ciclico delle promozioni.

Il comma 5 è inteso a ridurre, per gli anni 2013 e 2014, e a sospendere, per l'anno 2015, le promozioni annuali conferibili ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo. La disposizione non si applica all'Arma dei carabinieri e al Corpo delle capitanerie di porto.

L'**articolo 2, comma 1, lettera b)**, dispone, in riferimento al titolo III, l'inserimento dell'articolo 1126-*bis*.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia.

La chiara volontà di delegificare la materia delle dotazioni organiche e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali costringe, tuttavia, a prevedere, in questa sede, le necessarie modificazioni e abrogazioni alle corrispondenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare. L'**articolo 1126-*bis***, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, alla lettera *a*), modifiche agli articoli del codice dell'ordinamento militare che disciplinano l'articolazione della carriera degli ufficiali per ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Acronautica, nella parte in cui prevedono le dotazioni organiche dei singoli gradi.

Alla lettera *b*), è disposta l'abrogazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che stabiliscono i volumi organici complessivi degli ufficiali di ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica e di quelle che prevedono il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dei medesimi ruoli.

La lettera *c*), infine, prevede una necessaria clausola di corrispondenza, intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera *a*), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera *b*), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che disciplinano la medesima materia.



Per ultimo, giova sottolineare che l'intervento di delegificazione *de quo* rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla costruzione del codice dell'ordinamento militare, comprensibile alla luce dell'eccezionalità della situazione contingente e della conseguente urgenza di provvedere.

Al riguardo, per il tratto a venire, nel quadro della ordinaria attività di "manutenzione" del codice stesso, si dovrà porre la prospettiva di un intervento legislativo ripristinatorio, considerato che lo strumento normativo prescelto dal Parlamento incide su una costruzione codicistica recente e armonica, peraltro con riguardo a materie da sempre disciplinate con norme primarie.



SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di verificare i possibili effetti del provvedimento in esame si rende necessario prendere in considerazione le disposizioni concernenti:

- la riduzione organica complessiva delle Forze armate a 170.000 unità;
- la riduzione degli organici dei dirigenti militari (Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti).

a. Riduzione organica a 170.000 unità complessive.

La effettiva analitica capacità di risparmio correlata alla riduzione dei volumi organici complessivi delle Forze armate dalle attuali 190.000 unità, previste dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del....., adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, da realizzare gradualmente entro il 1° gennaio 2016 secondo le modalità previste dal presente schema di regolamento, potrà essere evidenziata a consuntivo attraverso le relazioni tecniche che correderanno i decreti annuali, cui fa riferimento l'articolo 1125-bis, comma 1, lettera c) introdotto dall'articolo 2 dello schema di regolamento, per individuare le effettive eccedenze organiche.

Si stima, comunque, possibile tracciare, sin d'ora, una preliminare analisi delle correlazioni tra le riduzioni organiche che verranno a determinarsi nel triennio 2013-2015 e la naturale evoluzione teorica dei volumi di forza del personale militare rientrante nel c.d. "Modello Professionale".

In tale prospettiva, occorre sottolineare come per determinare gli effetti finanziari della riduzione in esame, il nuovo limite organico di 170.000 unità deve essere comparato con le consistenze effettive nel periodo 2013-2016, considerando l'insieme dei provvedimenti che condizionano la capacità di alimentazione dei ruoli, con particolare riferimento alle riduzioni finanziarie nel tempo apportate al settore.

La riduzione organica deve, inoltre, essere inquadrata nell'ambito dell'attuale regime transitorio che l'impianto normativo prevede per conseguire gradualmente la professionalizzazione delle Forze armate rispetto al precedente sistema della leva obbligatoria. La ripartizione per ruoli indicata dall'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (ora ridefinito in 170.000 unità complessive ripartite tra l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare dal d.P.C.M.....) trova, infatti, attuazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2021. Fino a tale data, l'articolo 2208



del codice dell'ordinamento militare consente - fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798 del Codice (parimenti ridotto a 170.000 unità a decorrere dal 2016 dal citato d.P.C.m) ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento - di compensare le eccedenze e le carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare, con esclusione dei dirigenti.

Ciò premesso, la presente analisi deve considerare gli articoli 582 e 583 del codice dell'ordinamento militare che individuano gli oneri annualmente destinati al settore. Tali articoli riassettono le previsioni finanziarie contenute nella Tabella A, allegata alla legge n. 331 del 2000 e nella Tabella C, allegata alla legge n. 226 del 2004, come ridotte dal taglio apportato dall'articolo 1, comma 570, della legge 296 del 2006 (-15% dei volumi finanziari precedentemente indicati) e dal rifinanziamento di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 244 del 2007 (incremento di € 30M all'anno). A completamento del quadro delle risorse finanziarie deve essere aggiunto l'art. 584 del citato codice che contempla il taglio di € 304 M€ all'anno apportato ai citati articoli 582 e 583 dall'art. 65 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

L'insieme delle previsioni finanziarie sopra richiamate fornisce il quadro di riferimento per una preliminare verifica degli effetti della riduzione organica a 170.000 unità nel periodo 2013-2016. A tal fine occorre trasformare le risorse finanziarie annualmente dedicate al processo di professionalizzazione in volumi di risorse umane. In tale prospettiva, è necessario risalire alla relazione tecnica della legge n. 226 del 2004 (AS 4233) che, all'Allegato 1, riporta lo sviluppo di ciascun ruolo prefigurato fino al conseguimento dell'obiettivo organico secondo le entità indicate nella sottostante Tabella.

Tabella 1

(stralcio AS 4233-Allegato 1 – volumi correlati a riallineamento risorse legge 226/04)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	22.087	10.801	34.074	25.583	54.591	26.795	16.069	190.000
2014	22.110	10.340	31.754	27.432	57.268	26.516	14.580	190.000
2015	22.133	9.880	29.435	29.282	59.945	26.238	13.087	190.000
2016	22.157	9.419	27.115	31.132	62.622	25.960	11.595	190.000

Al predetto sviluppo, per ciascun anno, deve essere sommata anche l'entità delle risorse aggiuntive previste dall'art. 2216 del codice che, nel riassetto le disposizioni dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 226 del 2004 consente di computare fino all'anno 2020 contingenti di personale militare aggiuntivi alle consistenze dell'anno (cd "addestratori e compensatori").



Tabella 2
(contingenti aggiuntivi Art. 2216 D.Lgs. 66/2010)

ENTITA' ANNUA	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	67	0	129	147	747	0	406	1.496
2014	67	0	132	147	747	0	406	1.499
2015	67	0	138	147	747	0	406	1.505
2016	67	0	138	147	747	0	406	1.505

I volumi riferiti ai ruoli Marescialli sono stati, inoltre, rimodulati dall'art. 2252 del codice che ha recepito l'art. 1 bis della legge 168 del 2010 (Vds. All. 92 Relazione Tecnica all'art. 1 bis della legge 168/2010) secondo le entità annue indicate nella sottostante Tabella.

Tabella 3
(rimodulazione ruoli Marescialli - Art. 2252 D.Lgs. 66/2010)

ENTITA' ANNUA VARIAZIONE		
ANNO	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI
2013	11.673	-11.673
2014	10.742	-10.742
2015	9.812	-9.812
2016	8.883	-8.883

Le risultanze finali ottenute sommando le tre precedenti tabelle sono di seguito riepilogate.

Tabella 4
(sviluppo ruoli Modello Professionale senza tagli finanziari)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	22.154	22.474	22.530	25.730	55.338	26.795	16.475	191.496
2014	22.177	21.082	21.144	27.579	58.015	26.516	14.986	191.499
2015	22.200	19.692	19.761	29.429	60.692	26.238	13.493	191.505
2016	22.224	18.302	18.370	31.279	63.369	25.960	12.001	191.505



Definito lo sviluppo delle risorse umane, come delineate nella Tabella 4, che esprime l'evoluzione nel periodo in esame dei differenti ruoli prefigurata nel modello in relazione agli oneri originariamente individuati dalla legge n. 331 del 2000 e dalla legge n. 226 del 2004, ora riassetati nei citati articoli 582 e 583 del codice, vanno ora presi in considerazione i tagli apportati al settore. Questi, infatti, anche se non esprimono riduzioni in termini di unità di personale ma solo entità finanziarie secondo i valori indicati in Tabella 5, non possono che avere effetti in termini riduttivi sugli arruolamenti e quindi sulle consistenze effettive.

Tabella 5
(riduzioni apportate al modello)

ANNO	Art. 1, comma 570, legge 296/2006 e Art. 2, comma 71, 244/2007 (*)	Art. 65 legge 133/2008 (**)	TOTALE
2013	€ 96.934.865,93	€ 304.000.000,00	€ 400.934.865,93
2014	€ 96.810.454,85	€ 304.000.000,00	€ 400.810.454,85
2015	€ 96.788.582,27	€ 304.000.000,00	€ 400.788.582,27
2016	€ 96.672.842,36	€ 304.000.000,00	€ 400.672.842,36

Stante le consistenze attuali del personale in servizio, le cessazioni che interverranno, a legislazione vigente, le dinamiche di transito interno tra i vari ruoli e le capacità di reclutamento correlate alle risorse disponibili, è possibile ipotizzare lo sviluppo per ciascun ruolo nel periodo 2013-1/1/2016 come da modello indicato in Tabella 6.

Tabella 6
(sviluppo delle consistenze in relazione alle risorse finanziarie del settore)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	21.160	28.700	25.806	16.755	49.037	19.222	12.465	173.145
2014	20.919	28.323	26.020	17.170	51.729	17.436	9.553	171.150
2015	20.869	28.141	25.434	17.642	53.524	16.344	8.246	170.200
1/1/2016	20.722	28.038	24.740	18.052	55.248	15.211	7.707	169.718

Le differenze tra la Tabella 6 (andamento delle consistenze in relazione alle risorse dedicate al settore) e la tabella 4 (consistenze teoriche del modello) sono riportate nella Tabella 7 che evidenzia, per ciascun anno e per ciascun ruolo, le carenze rispetto alle previsioni iniziali di legge (importi in rosso con segno -) da destinare a copertura dei tagli e delle eccedenze rispetto alle previsioni originarie (importi con segno +).

(*) Riduzione riassetata nelle risorse individuate dagli articoli 582 e 583 del D.Lgs. 66/2010;

(**) Taglio riassetato all'articolo 584 del D.Lgs. 66/2010.



Tabella 7
(differenze tra Tabella 6 e Tabella 4)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	-994	+6.226	+3.276	-8.975	-6.301	-7.573	-4.010	-18.351
2014	-1.258	+7.241	+4.876	-10.409	-6.286	-9.080	-5.433	-20.349
2015	-1.331	+8.449	+5.673	-11.787	-7.168	-9.894	-5.247	-21.305
1/1/2016	-1.502	+9.736	+6.370	-13.227	-8.121	-10.749	-4.294	-21.787

Moltiplicando le risultanze della Tabella 7 con i costi medi unitari riportati in Tabella 8, che costituiscono il valore medio per ciascun ruolo (a lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali) degli elementi di retribuzione indicati nel progetto di bilancio 2012 si ottiene, per ciascun anno, l'entità dei risparmi realizzati come riepilogate nella Tabella 9.

Tabella 8
(differenze tra Tabella 6 e Tabella 4)

UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1
€ 78.410,01	€ 56.684,33	€ 50.975,44	€ 40.701,03	€ 36.983,46	€ 22.310,67	€ 18.859,25

Tabella 9
(Verifica Conseguimento Tagli Modello Professionale)

ANNO	TAGLI APPORTATI	RISPARMI CONSEGUITI	TOTALE
2013	€ 400.934.865,93	-€ 400.936.192,04	-€ 1.326,11
2014	€ 400.810.454,85	-€ 400.810.553,29	-€ 98,44
2015	€ 400.788.582,27	-€ 400.790.883,64	-€ 2.301,37
2016	€ 400.672.842,36	-€ 400.673.859,14	-€ 1.016,78

Posto in evidenza l'effettivo conseguimento dei tagli apportati al modello professionale (risparmi superiori alle riduzioni previste), il presumibile sviluppo delle consistenze delle Forze armate (citata tabella 6) pone in risalto, nell'anno 2013, una eccedenza di 3.145 unità rispetto al volume complessivo organico ridefinito in 170.000 unità. Questa, peraltro, in parte è da riferire alle consistenze aggiuntive di 1.496 unità previste dall'articolo 2216 del Codice che, come tali, non costituiscono eccedenze e non andrebbero computate ai fini di specie.

Tale entità di 3.145 unità sarà comunque ragionevolmente riassorbibile entro la tempistica prefigurata dalla norma in esame (1° gennaio 2016) nell'ambito dell'evoluzione dei ruoli salvo una diversa dinamica da correlare a elementi al momento non rilevabili nella presente analisi.

b. **Taglio della dirigenza (organico dei Generali e dei Colonnelli).**

I risparmi di spesa nel settore del personale, da ottenere per effetto della contrazione delle dotazioni organiche mediante del 20% per i Generali/Ammiragli, del 10% per i Colonnelli/Capitani di Vascello (art. 1125-bis, comma 1, lettera a) e dell'anemizzazione delle promozioni riferite ai Colonnelli/Capitani di Vascello in SPAD (art. 1125-bis, comma 5), sono riportati nei seguenti prospetti, riferiti rispettivamente alla prevedibile riduzione delle dotazioni organiche della dirigenza, per gli anni 2014 e 2015 non individuati dal presente regolamento, e alle promozioni, con il relativo risparmio per il 2015 e, a normativa vigente, per l'anno 2016.

Tabella 10a
(prevedibile riduzione delle dotazioni organiche dei gradi di colonnello e generale da determinare con DM per gli anni 2014 e 2015)

ANNO 2014	Generale C.A.	Generale D.	Generale B.	Colonnello
Esercito	21	49	153	980
Marina	12	24	59	408
Aeronautica	12	22	65	495
TOTALE	45	95	277	1.883

ANNO 2015	Generale C.A.	Generale D.	Generale B.	Colonnello
Esercito	20	46	143	956
Marina	11	23	55	394
Aeronautica	11	21	61	481
TOTALE	42	90	259	1.831

Per gli anni 2013 e 2014, in relazione al riconoscimento delle progressioni di carriera solo ai fini giuridici e non economici (art. 9 DL 78/2010 convertito con legge 122/2010), non sono stati indicati risparmi di spesa.

Tabella 10b
(risparmi correlati al taglio delle promozioni)

GRADO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Generale C.A.	-	-	-€ 62.874	-€ 83.832
Generale D.	-	-	-€ 83.632	-€ 167.264
Generale B.	-	-	-€ 248.850	-€ 373.275
Colonnello	-	-	-€ 4.804.910	-€ 7.120.850
TOTALE	-	-	-€ 5.200.266	-€ 7.745.221

Per la quantificazione dei risparmi sono stati considerati i seguenti elementi:

1. Le promozioni, per ciascun grado, annualmente non conseguite per effetto della riduzione organica come dettagliate nella sottostante Tabella.



Tabella 10c
(taglio delle promozioni)

GRADO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Generale C.A.	1	1	3	4
Generale D.	0	1	2	4
Generale B.	1	3	10	15
Colonnello	21	65	119	149
Colonnello/SPAD	25	98	242	386
TOTALE	48	168	376	558

Le promozioni, per ciascun grado, annualmente non conseguite per effetto della riduzione organica indicate nella Tabella 10c sono dettagliate per ciascuna Forza Armata nella tabella allegata alla presente relazione.

2. Le differenze di retribuzione previste per ciascuna progressione di carriera come analiticamente dettagliate nelle seguenti Tabelle 11 e 12 (dati Costi Medi Unitari del personale utilizzati ai fini della predisposizione del progetto di bilancio della Difesa del 2012).

Tabella 11
(Costi medi per Grado/posizione economica)

GRADO/POSIZIONE ECONOMICA	VALORE MEDIO
Generale di Corpo d'Armata	€ 200.171
Generale di Divisione	€ 179.213
Generale di Brigata	€ 137.397
Colonnello + 25 anni	€ 112.512
Colonnello + 23 anni	
Colonnello	
Tenente Colonnello + 25 anni	€ 99.201
Tenente Colonnello + 23 anni	



Tabella 12
(Differenze economiche per ciascun Grado)

CALCOLO DIFFERENZE RETRIBUZIONI TRA GRADO		
GRADO	VALORE MEDIO	DIFFERENZE
Generale di Corpo d'Armata	€ 200.171	€ 20.958
Generale di Divisione	€ 179.213	
Generale di Divisione	€ 179.213	€ 41.816
Generale di Brigata	€ 137.397	
Generale di Brigata	€ 137.397	€ 24.885
Colonnello	€ 112.512	
Colonnello	€ 112.512	€ 13.310
Tenente Colonnello	€ 99.201	

I risparmi originati dalla riduzione dei cicli di promozione devono tenere conto di possibili spostamenti annuali conseguenti ad eventuali aperture anticipate dei quadri di avanzamento ciclici (in cui le promozioni non vengono effettuate tutti gli anni), ovvero, di eventuali minime variazioni dovute a promozioni aggiuntive rispetto agli organici annuali ridotti (ai sensi degli articoli 1072 e 1079 del Codice che rimangono in vigore sia nel periodo transitorio che a regime).

L'ave il 15/10/2012, con il presente atto, ha autorizzato l'effettuazione dei tagli di spesa per il 2012, in attuazione della legge 31 dicembre 2011 n. 195, in relazione a:

 X **IL PRESIDENTE** **IL CAPO**

Il Responsabile Generale allo Stato


15 OTT. 2012



Tabella 1
(taglio delle promozioni per Esercito, Marina e Aeronautica)

ANNO 2013	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	1	0	0	1
Generale xx	0	0	0	0
Generale x	1	0	0	1
Colonnello	12	3	6	21
Colonnello/SPAD				25
TOTALE				48

ANNO 2014*	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	0	0	0	0
Generale xx	0	0	1	1
Generale x	1	0	1	2
Colonnello	23	8	13	44
Colonnello/SPAD				73
TOTALE				120

ANNO 2015*	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	0	1	1	2
Generale xx	1	0	0	1
Generale x	3	1	3	7
Colonnello	29	12	13	54
Colonnello/SPAD				144
TOTALE				208

ANNO 2016	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	1	0	0	1
Generale xx	2	0	0	2
Generale x	4	1	0	5
Colonnello	17	8	5	30
Colonnello/SPAD				144
TOTALE				182

* Le promozioni per gli anni 2014 e 2015 dovranno essere individuate con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, in relazione all'ordinato andamento dei ruoli ed al raggiungimento delle condizioni di regime al 1° gennaio 2016.

I tagli delle promozioni indicati nella presente Tabella 1 non tengono conto di possibili spostamenti annuali conseguenti ad eventuali aperture anticipate dei quadri di avanzamento ciclici (in cui le promozioni non vengono effettuate tutti gli anni), ovvero, di eventuali minime variazioni dovute a promozioni aggiuntive rispetto agli organici annuali ridotti (ai sensi degli articoli 1072 e 1079 del Codice che rimangono in vigore sia nel periodo transitorio che a regime).



Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente regolamento è inteso a realizzare la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate.

Esso è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni che stabiliscono l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la relativa ripartizione per Forza armata e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), nonché le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta al grado superiore sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale sono confluite - a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246 - le previgenti disposizioni di fonte normativa primaria.

L'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni '90. In quegli anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, connessa alla ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica del Ministero della difesa.

In tale quadro, le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono state ridotte del 25 per cento nell'arco di otto anni ed è stata, conseguentemente, adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento. Per realizzare con gradualità la riduzione delle

dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l'istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331), è stata prevista l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale militare a 190.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226). Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l'assestamento dei ruoli entro il 1° gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata dall'art.798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

La ripartizione delle dotazioni organiche complessive per Forza armata e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari) è stabilita dall'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare.

Le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono previste dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare.

Le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono stabilite dagli articoli 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1129, 1133, 1138, 1142, 1146, 1150, 1154, 1162, 1166, 1170, 1174, 1178, 1186, 1190, 1195, 1199, 1203, 1207, 1211, 1215, 1219 e 1223 del codice dell'ordinamento militare.

Il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali è determinato dagli articoli 1104, 1108, 1112, 1116, 1120, 1124, 1128, 1132, 1136, 1141, 1145, 1149, 1153, 1157, 1165, 1169, 1173, 1174, 1177, 1181, 1189, 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1222 e 1226 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 - prevedendo l'adozione di un DPCM, per la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la relativa ripartizione per Forza armata e per categorie di personale, e l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per la riduzione delle dotazioni organiche degli ufficiali e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore - ha delegificato le materie disciplinate dalle disposizioni sopra citate.

Al riguardo, occorre evidenziare che il citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia. La chiara volontà di delegificare la materia delle dotazioni organiche e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali costringe, tuttavia, a prevedere, in questa sede, le necessarie modificazioni e abrogazioni alle corrispondenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

Il presente regolamento di delegificazione apporta, pertanto, le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale stabilisce che le disposizioni del codice e del testo unico citati possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento. In particolare:

- l'articolo 1 inserisce nel libro quarto del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:

- l'articolo 668-*bis*, inteso a rideterminare le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- l'articolo 711-*bis*, inteso a rideterminare le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica;
- l'articolo 2 inserisce nel libro nono del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:
 - l'articolo 1125-*bis*, che prevede disposizioni transitorie per la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica;
 - l'articolo 1126-*bis*, che dispone l'abrogazione ovvero la modifica, in termini di parziale soppressione, delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplinano la medesima materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina, infatti, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Le materie da esso disciplinate risultano, pertanto, delegificate. L'intervento di delegificazione *de quo* rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla recente e armonica costruzione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di riduzione degli organici delle Forze armate, risultano attualmente presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge:

AC 5569 – Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (già approvato dal Senato – AS 3271 – attualmente in corso di esame da parte della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati);

AC 4740 - Modifica all'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché delega al Governo per la riduzione degli organici delle Forze armate e altre disposizioni per il contenimento delle spese destinate alla difesa e all'invio di contingenti militari all'estero (non ancora iniziato l'esame);

AS 155 - Riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi del personale (non ancora iniziato l'esame).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie disciplinate dal regolamento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del regolamento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del regolamento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del regolamento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelle seguenti disposizioni del regolamento:

- articolo 2, comma 1:
 - lettera a), capoverso «Art. 1125-bis, comma 1, lettere b), numero 2), c), d), e), alinea e numeri 2) e 4), e commi 2, 3, 4 e 5»;
 - lettera b), capoverso «Art. 1126-bis, comma 1, alinea e lettere a) e b)».

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

In relazione a quanto segnalato al paragrafo numero 3) della Parte I, mediante la tecnica della novella legislativa:

- sono stati introdotti nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare gli articoli 668-*bis*, 771-*bis*, 1125-*bis* e 1126-*bis*.

- sono state modificate le seguenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare:

artt. 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del regolamento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

In relazione a quanto segnalato al paragrafo numero 3) della Parte I, l'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1126-*bis*, comma 1, lettera b)» dispone l'abrogazione espressa delle seguenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare:

artt. 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-*bis*, commi 3 e 5», per gli anni 2013, 2014 e 2015, dispongono deroghe agli articoli 2208 e 1099 del codice dell'ordinamento militare.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

- articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-*bis*, comma 1, lettera a), numero 2): per ciascuno degli anni 2014 e 2015, determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-*bis*, comma 1, lettera b), numero 2): per ciascuno degli anni 2014 e 2015, fissazione del numero delle promozioni ai gradi di colonnello e

di generale, e gradi corrispondenti, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare;

- articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-bis, comma 1, lettera c): per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, individuazione delle unità di personale eventualmente in eccedenza con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice dell'ordinamento militare.

La cadenza annuale dei citati atti attuativi risulta congrua in relazione alla finalità di conseguire l'organico complessivo dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica entro il 1° gennaio 2016, come stabilito dall'alinea del medesimo articolo 2, comma 1.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella seguente categoria:

- atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 29 novembre 2012

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi